

(Allegato A)

## Allegato A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

```

+-----+
|L'investimento riguarda attivi materiali o |
|immateriali nelle aziende agricole connessi |
|alla produzione agricola primaria per la |
|produzione di energia rinnovabile solare |
|(fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario,|
|potranno essere altresì finanziati interventi |
|complementari, tesi all'efficientamento |
|energetico degli edifici di cui all'art. 2 del |
|presente decreto. Devono essere rispettate le |
|condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 |
|degli Orientamenti dell'Unione europea per gli |
|aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale|
|e nelle zone rurali (2022/C 485/01). |
|L'investimento deve perseguire l'obiettivo di |
|contribuire all'adattamento ai cambiamenti |
|climatici e alla loro mitigazione, anche |
|attraverso la riduzione delle emissioni di gas |
|a effetto serra e il miglioramento del |
|sequestro del carbonio, nonché promozione |
|dell'energia sostenibile e dell'efficienza |
|energetica (punto 152, lettera e) degli |
|Orientamenti). |
+-----+

```

Spese ammissibili	Intesita' dell'agevolazione
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità	

ambientale ed economica,	
compresi gli studi di	
fattibilita'.	80%

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'art. 2 del presente decreto. Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lettera e) degli Orientamenti).

Spese ammissibili	Intesita' dell'agevolazione
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica,	



costi ammissibili; il costo		
dell'investimento per l'efficienza		
energetica e' individuabile come		
investimento distinto all'interno		
del costo complessivo		
dell'investimento: il costo		
ammissibile corrisponde al costo		
per l'efficienza energetica. Non		
sono ammissibili i costi non		
direttamente connessi al		
conseguimento di un livello piu'		
elevato di tutela dell'ambiente.	30 % dei costi ammissibili	
+-----+		

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:

20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lettera a) del Trattato.

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

+-----+		
Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di		
misure di efficienza energetica		
Articolo 41 - Aiuti agli		
investimenti volti a promuovere la produzione di		
energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda		
la promozione della produzione di energia rinnovabile		
solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole		
di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi		
impianti (attivita' principale). Non sono concessi		
aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per		
conformarsi a norme dell'Unione gia' adottate, anche se		
non ancora in vigore. Non sono ammissibili i costi non		
direttamente connessi al conseguimento di un livello		
piu' elevato di efficienza energetica. Non sono		
ammissibili i costi non direttamente connessi al		
conseguimento di un livello piu' elevato di tutela		
dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti sono		
concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono		
concessi o erogati dopo l'entrata in attivita'		
dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. Ove		
richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì		
finanziati interventi collaterali tesi		
all'efficientamento energetico degli edifici.		
+-----+		

+-----+		
I costi ammissibili sono i costi		
degli investimenti supplementari		
necessari per promuovere la		
produzione di energia da fonti		
rinnovabili e, ove richiesto		
dall'azienda in relazione alla		
specifica situazione dell'edificio		
+-----+		

su cui pone i pannelli solari,		
anche i costi degli investimenti		
supplementari necessari a		
conseguire il livello piu' elevato		
di efficienza energetica, come		
disciplinati nel decreto e		
nell'avviso di partecipazione.		Intensita' dell'agevolazioni
+-----+-----+		
Tali costi sono determinati come		
segue: impianti su scala ridotta		
per i quali non e' individuabile		
un investimento meno rispettoso		
dell'ambiente in quanto non		
esistono impianti di dimensioni		
analoghe: i costi di investimento		
totali per conseguire un livello		
piu' elevato di tutela		
dell'ambiente costituiscono i		
costi ammissibili; il costo		
dell'investimento per l'efficienza		
energetica e' individuabile come		
investimento distinto all'interno		
del costo complessivo		
dell'investimento: il costo		
ammissibile corrisponde al costo		
per l'efficienza energetica. Si		
applicano i divieti di cui agli		
articoli 38 e 41 del regolamento		
(UE) n. 651/2014.		30 % dei costi ammissibili
+-----+-----+		

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:

20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lettera a) del trattato.